



ANFFAS ONLUS di GENOVA
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI
Via della Libertà 6/5 – 16129 Genova
Tel. 010 57 62 511 – Fax 010 57 62 541
e-mail: segreteria@anffas-genova.it – www.anffas-genova.it
Codice fiscale 95073640104 – P.IVA 01322140995
Personalità Giuridica D.G.R. N. 515 del 31/05/2002
Iscrizione Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato n. SS-GE-94-

REGOLAMENTO APPLICATIVO
allo Statuto Associativo ANFFAS Onlus di Genova

approvato
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 giugno 2002

e successive integrazioni approvate
dalle Assemblee Ordinarie dei Soci del 16 Novembre 2003 e del 29 Novembre 2004

Il Regolamento Applicativo ha lo scopo di fornire, nel rispetto dello spirito di associazione, una interpretazione autentica, ove necessario, dello Statuto Associativo, precisandone gli adempimenti procedurali ed esecutivi, laddove la norma si limiti ad enunciare il principio; laddove l'articolo statutario è espresso con chiarezza, non solo nell'enunciato, ma anche nella sua applicazione, nel Regolamento Applicativo sarà semplicemente riportato il numero dell'articolo ed il suo titolo, questo ai fini di mantenere una corrispondenza di numerazione tra gli articoli statutari e quelli del Regolamento.

Sono anche presenti alcune indicazioni esecutive che, discendendo da norme di legge o da codici, non sono stati esplicitati nel testo statutario.

L'allegato A, riguardante il Regolamento dei Comitati di Centro, è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento Applicativo.

TITOLO PRIMO: SEDE – FINI E RISORSE ECONOMICHE

ART. 1. COSTITUZIONE

L'Associazione di Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali, ANFFAS – ONLUS di Genova, in breve denominabile anche "ANFFAS ONLUS di Genova" è costituita con Atto a Rogito Notaio Paolo Benetti di Genova, in data 14/2/2002 Repertorio n. 22150 Raccolta 10206 registrato a Genova il 6/3/2002 - Personalità Giuridica D.G.R. n. 515 del 31/05/02.

ART. 2 SEDE

ART. 3 FINALITÀ E ATTIVITÀ

Per il conseguimento delle finalità e lo svolgimento delle attività enunciate all'art. 3 dello Statuto Associativo, l'ANFFAS ONLUS di Genova, raccoglie nel suo corpo associativo i parenti delle persone disabili intellettive e relazionali, nonché le persone sensibili ai loro problemi, per coordinarne e guidarne l'azione.

ART. 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA NAZIONALE

ART. 4 RISORSE ECONOMICHE

TITOLO SECONDO: SOCI

ART. 5 SOCI

I Soci sono la forza vitale dell'Associazione. Essi devono impegnarsi nelle attività di volontariato volte al conseguimento delle finalità associative con passione ed iniziativa.

Tutti i Soci, compatibilmente alla loro qualifica di Socio, godono di uguale dignità e partecipano alla vita associativa con parità di diritti e di doveri.

Possono fare domanda d'iscrizione all'ANFFAS ONLUS di Genova tutti i maggiorenni che godono dei diritti civili.

La domanda di iscrizione all'ANFFAS ONLUS di Genova dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo su apposito modulo predisposto dalla medesima ANFFAS ONLUS di Genova.

I Soci iscritti all'ANFFAS ONLUS di Genova, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non possono risultare iscritti ad altra Associazione ANFFAS ONLUS sul territorio italiano; i Sostenitori possono essere riconosciuti da più Associazioni ANFFAS ONLUS.

Per conseguire la qualifica di Socio Amico occorre aver operato per almeno un anno come collaboratore volontario contribuendo con attività e presenza gratuita alla vita dell'Associazione; impegnandosi nell'assistenza ai disabili, collaborando a manifestazioni che li coinvolgono, quali soggiorni estivi, attività ricreative e sportive, partecipando alla promozione dell'Associazione ed alla raccolta fondi.

I Sostenitori vengono individuati dal Consiglio Direttivo, previa accettazione degli stessi.

La qualifica di Sostenitore è attribuita a persone fisiche o giuridiche che, pur non partecipando alla vita associativa, ne condividono le finalità e la sostengono finanziariamente e/o socialmente e/o professionalmente con continuità, nonché a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione; i Sostenitori non versano alcuna quota associativa, sono presenti nei Registri dell'Associazione e ricevono le pubblicazioni associative.

Il riconoscimento della qualifica di Socio ANFFAS ONLUS di Genova dovrà essere esaminata dal relativo Organo competente nel corso della prima riunione che segua la domanda di ammissione.

La qualifica di Socio decorre dalla data della delibera di accettazione.

ART. 6 CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Poiché i Soci devono corrispondere annualmente la quota associativa deliberata, lo status di Socio è temporaneamente sospeso dall'inizio dell'anno solare fino al momento del pagamento della quota associativa e comporta la sospensione del diritto di partecipare alle assemblee, di proporsi per le cariche sociali o quale rappresentante dei Soci.

Rimane in corso invece per la validità di eventuali coperture assicurative facoltative o obbligatorie, correlate all'espletamento delle attività volontarie dell'Associazione.

Nei casi di esclusione previsti dal punto b) art. 6 dello Statuto Associativo, l'appartenenza all'Associazione cessa a seguito di delibera del Consiglio Direttivo assunta con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi di tutti i Consiglieri in carica.

In caso di morosità dal pagamento della quota annuale, entro il mese di marzo dell'anno in corso il Consiglio Direttivo sollecita i ritardatari. Entro il mese di giugno, preso atto dei morosi, il Consiglio Direttivo ne può deliberare la decadenza da Socio con le modalità di cui sopra. Tale delibera deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata A.R.

In caso di gravissimi ed indegni atti contro l'Associazione, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la radiazione del Socio; il Socio radiato con delibera dell'Assemblea, non può essere riammesso.

Contro il provvedimento di esclusione o radiazione della qualità di Socio è data la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri, nonché in ultima istanza, all'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dal codice civile.

Il Socio in lite davanti all'Autorità Giudiziaria con l'Associazione può essere sospeso dalla qualifica, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del C.D., in attesa del giudizio.

Fino alla avvenuta decadenza o radiazione, il Socio ha diritto di ricevere tutte le comunicazioni che gli competono.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7 bis CARICHE SOCIALI

7 bis – 1 – ELEGGIBILITÀ – INELEGGIBILITÀ

Possono candidarsi alle cariche sociali, ad eccezione di quella dei Revisori dei Conti e dei Proviviri, i Soci con almeno due anni di iscrizione all'ANFFAS ONLUS di Genova.

Possono accedere alle cariche sociali dell'ANFFAS ONLUS di Genova i Soci che già rivestono cariche sociali nell'ambito dell'ANFFAS ONLUS Nazionale o facciano parte di organismi Regionali dell'Associazione Nazionale. Nel Collegio dei Revisori dei Conti sono eleggibili Soci e non Soci in possesso di titolo professionale idoneo, ossia diploma di istituto tecnico commerciale o diploma di laurea in economia e commercio ed eventuale abilitazione alla professione di commercialista.

Al Collegio dei Proviviri possono accedere persone di provata moralità, sia Soci con almeno dieci anni di iscrizione e di concreta esperienza associativa, sia Soci o non Soci dotati di competenze legali.

Il Socio che per tre quadrienni consecutivi abbia ricoperto la medesima carica è ineleggibile alla stessa carica sociale; è altresì eleggibile a qualsiasi altra carica sociale diversa da quella già ricoperta per tre mandati consecutivi. L'eleggibilità alla medesima carica è invece consentita solo dopo un quadriennio di sospensione

7 bis – 2 – INCOMPATIBILITÀ

Ogni carica sociale negli Organismi Collegiali dell'ANFFAS ONLUS di Genova, o qualunque incarico di rappresentanza istituzionale, è incompatibile per i Soci che:

- a) Rivestano loro stessi qualsiasi altra carica sociale all'interno dell'ANFFAS ONLUS di Genova.
- b) Abbiano parenti e/o affini che ricoprono cariche sociali all'interno dell'ANFFAS ONLUS di Genova.
- c) Ricoprono cariche direttive, amministrative o di sola rappresentanza in altre Associazioni o altri organismi nazionali o territoriali operanti nell'area della disabilità in cui agisce l'ANFFAS ONLUS struttura unitaria (associazione locale e/o Nazionale), salvo che tali cariche siano in rappresentanza dell'Associazione, su mandato del Consiglio Direttivo.
- d) Abbiano interessi professionali o di natura economica derivanti da attività svolte per l'ANFFAS ONLUS struttura unitaria (associazione locale e/o Nazionale).
- e) Abbiano il coniuge, parenti fino al terzo grado, affini fino al primo grado, dipendenti o collaboratori retribuiti dall'ANFFAS ONLUS struttura unitaria (associazione locale e/o Nazionale) operanti sotto la responsabilità del medesimo organismo nazionale o locale.

7 bis – 3 – DECADENZA E SOSPENSIONE

Il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione dell'Organo competente (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Proviviri, Comitati di Centro), dichiara la decadenza del componente elettivo che:

1. senza valido e giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive
2. non assolva per almeno sei mesi gli incarichi di sua competenza, salvo in caso di malattia o grave impedimento
3. con delibera dei 2/3 del C.D. nei confronti di colui che assuma comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione tali da arrecare danni morali o materiali all'associazione stessa o non abbia adempiuto agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto
4. per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale o nel corso del mandato venga condannato, con sentenza passata in giudicato, per fatto doloso.

Il provvedimento di decadenza dalla carica per i punti 3. e 4. dovrà essere ratificato alla prima Assemblea utile.

Contro la decisione di decadenza è ammesso il ricorso dell'interessato al Collegio dei Proviviri nonché in ultima istanza dall'autorità giudiziaria.

Il Consiglio Direttivo sospende cautelativamente il componente elettivo di qualsiasi Organo collegiale perseguito per fatto doloso.

7 bis – 4 – SOSTITUZIONE

In ogni Organo elettivo, con esclusione della carica elettiva di Presidente, in caso di: mancata accettazione della carica, dimissioni, decadenza, decesso di uno o più componenti, i posti vacanti, complessivamente nell'arco del quadriennio, dovranno essere ricoperti secondo le seguenti modalità:

- a) Fino ad un terzo, arrotondando la frazione al numero intero superiore, attingendo ai primi immediatamente dei non eletti ai rispettivi Organi. I Membri così integrati rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del mandato, previa ratifica della prima Assemblea utile. Qualora il numero dei non eletti non sia sufficiente a coprire i posti mancanti, si procederà ad elezione alla prima Assemblea utile.
- b) Oltre un terzo provvedendo ad elezioni suppletive da indire in una Assemblea appositamente convocata entro 60 giorni dalla decadenza della carica.

Nel periodo intercorrente l'Organo competente rimane regolarmente in carica a tutti gli effetti. I Membri così integrati rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

Per la carica di Presidente (solo quella del Presidente del Consiglio Direttivo in quanto carica elettiva prevista dallo Statuto), in caso di: mancata accettazione, dimissioni, decadenza, decesso, si procede a nuova elezione

nel corso di un'Assemblea da indire entro venti giorni lavorativi. I Consiglieri rimangono in carica fino allo scadere del loro naturale mandato insieme al nuovo Presidente che decadrà contemporaneamente a tutto il Consiglio Direttivo.

Nel periodo intercorrente la carica di Presidente verrà assunta dal Vice Presidente e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di iscrizione associativa.

7 bis – 5 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche associative non sono retribuite ad eccezione, eventuale, di quella dei Revisori dei Conti non Soci; sono rimborsate soltanto le spese documentate sostenute nell'esercizio della carica, su mandato del Consiglio Direttivo.

I compensi professionali per i Revisori dei Conti non Soci devono essere deliberati dall'Assemblea al lordo di ogni e qualsiasi ritenuta della quale sia fatto obbligo all'Associazione.

7 bis – 6 – CANDIDATURE

Le candidature alle cariche sociali elettive, ad eccezione di quelle dei Comitati di Centro, vanno presentate presso la Sede almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea elettiva in prima convocazione.

Ciascuna candidatura alla carica di Presidente, Consigliere, Revisore dei Conti, Proboviro deve essere corredata da un sintetico curriculum vitae e presentata sull'apposito modulo, controfirmata, oltre che dal candidato, da due Soci proponenti che non possono sottoscrivere più di una candidatura. I candidati non possono sottoscrivere alcuna candidatura.

L'elenco dei candidati alle cariche sopracitate, in ordine alfabetico, verrà affisso nelle bacheche della Sede sociale e delle strutture socio riabilitative.

Le candidature ai Comitati di Centro, possono essere presentate ai partecipanti nel corso della riunione elettiva della struttura socio riabilitativa.

ART. 8 ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI

Quando l'Assemblea è chiamata ad eleggere il Rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale delle Associazioni Socie, l'ordine del giorno dell'Assemblea locale deve riportare, nel relativo punto, l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale.

ART. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

I due mesi di iscrizione all'ANFFAS ONLUS di Genova previsti per la partecipazione all'Assemblea, sono da intendersi a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo per l'accettazione a Socio fino alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

9 - 1 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea costituita nomina un Presidente di Assemblea, un Vice Presidente di Assemblea, un Segretario di Assemblea e, in caso di Assemblea elettiva, tre scrutatori.

Qualora non vi fosse unanimità su una delle suddette nomine, si procede, senza discussione alcuna e con votazione palese, al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi.

Il Presidente dell'Assemblea è responsabile del buon andamento dei lavori; fa osservare le norme dello Statuto Associativo e del presente Regolamento. Dà la parola, dirige e modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato, mantiene l'ordine, modifica l'ordine del giorno, sentita l'Assemblea, sospende e, eventualmente, riconvoca l'Assemblea, chiude l'Assemblea.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di momentaneo impedimento.

Il Segretario cura la stesura del verbale d'Assemblea, quando non è necessaria la presenza di un Notaio. Tiene nota degli iscritti a parlare, dà lettura delle proposte e dei documenti, procede agli appelli in caso di votazioni nominali, tiene nota delle deliberazioni.

Gli Scrutatori predispongono il necessario per le votazioni ed assicurano la regolarità delle operazioni di voto; procedono al conteggio dei voti espressi e ne comunicano il risultato al Presidente dell'Assemblea.

9 - 2 - DISCIPLINA DELL'ASSEMBLEA

I Soci che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi presso il Segretario dell'Assemblea ed hanno la parola in ordine di iscrizione.

Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine, hanno immediato diritto di parola alla fine dell'intervento in corso, la loro proposta deve riguardare la procedura e le questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

Sulle mozioni d'ordine ha diritto di parola un Socio che sia a favore ed uno contro, per non più di tre minuti.

Se l'Assemblea viene chiamata dal Presidente a decidere su tale mozione d'ordine, si procede con votazione palese.

La durata degli interventi non può eccedere i cinque minuti, salvo quanto detto per le mozioni d'ordine. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle concernenti le persone e per l'elezione dei componenti degli Organi Statutari. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale. Si procede alla votazione nominale quando sia stata fatta richiesta da almeno venti Soci e quando giudicato necessario dal Presidente dell'Assemblea. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nell'urna apposita scheda.

ART. 10 ASSEMBLEE: POTERI

10 – 1 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione degli altri Organi Sociali.

Il Presidente dell'Assemblea dispone l'esposizione dell'elenco dei candidati alle varie cariche stilato secondo le modalità dell'art. 7 bis – 6 – comma 3 del presente Regolamento Applicativo. Disciplina il dibattito che precede le votazioni anche concedendo la parola ai candidati che intendono presentare ed illustrare programmi di lavoro, chiarisce le modalità delle votazioni, dà corso alle votazioni di voto.

Ciascun Socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere ad ogni Organo Associativo.

Per il Consiglio Direttivo il numero dei Membri da eleggere si calcola con l'esclusione della carica di Presidente essendo anch'essa organo elettivo.

Il voto si esprime indicando sulla scheda i nominativi che si intendono votare.

Sono proclamati eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità tra due candidati risulta eletto il più anziano di iscrizione a Socio e, ad ulteriore parità di iscrizione, il più anziano di età.

10 – 2 - APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E DEL BILANCIO

Le deliberazioni dell'Assemblea sulla relazione del Consiglio Direttivo e sul correlato bilancio consuntivo o bilancio preventivo avvengono con votazione unica.

Il bilancio consuntivo deve essere corredato di nota integrativa; la nota integrativa deve illustrare le poste di bilancio con particolare riguardo alle variazioni intervenute nella consistenza patrimoniale e all'andamento dei flussi finanziari, nonché la situazione degli affidamenti e delle garanzie prestate e ricevute; deve fornire i dati relativi al personale dipendente ed ai relativi accantonamenti per il Trattamento di Fine Rapporto; deve infine dare notizia dei fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

La relazione correlata al bilancio consuntivo deve illustrare l'attività svolta in merito al programma approvato a suo tempo dall'Assemblea ed i risultati conseguiti.

La relazione correlata al bilancio preventivo deve contenere le linee di conduzione politica elaborate e proposte dal Consiglio Direttivo per la programmazione dell'attività per l'anno veniente. La relazione correlata al bilancio preventivo o consuntivo deve essere a disposizione dei Soci presso la sede almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui, durante l'esercizio di bilancio, il Consiglio Direttivo ritenga indispensabile modificare sensibilmente il programma di attività già approvato, deve convocare l'Assemblea Straordinaria per averne l'approvazione.

L'Assemblea ordinaria deve inoltre deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Sono esclusi dalla votazione della relazione, corredata del bilancio sia consuntivo che preventivo, i Membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti Soci, per sé e per eventuali deleghe.

10 – 3 - ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI SOCI ALL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. NAZIONALE

Ciascun Socio può autonomamente porre la propria candidatura per la designazione a Rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione ANFFAS Nazionale.

I tempi per la presentazione delle candidature e le operazioni di voto avvengono secondo le modalità illustrate negli articoli 7 bis – 6 e 9.2 ultimo comma.

Il rappresentante dei Soci dovrà garantire l'espressione della linea politica emersa dalla discussione dell'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale sostenuta nel corso dell'Assemblea ANFFAS ONLUS di Genova.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE, INSEDIAMENTO

Il Consiglio Direttivo uscente deve predisporre diligentemente quanto necessario affinché il Consiglio Direttivo neoeletto possa responsabilmente assumere le proprie funzioni all'atto dell'insediamento. In particolare, per il passaggio delle consegne devono essere predisposti il verbale di consistenza di cassa e dei

valori finanziari, la situazione generale dei conti desunta dalla contabilità, gli inventari dei beni patrimoniali, i verbali di consegna dei beni strumentali e quant'altro necessario per una completa conoscenza della situazione generale dell'Associazione.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

12 – 1 FUNZIONAMENTO

Per quanto concerne le norme relative alla stesura dei verbali di riunione del Consiglio Direttivo, si rimanda all'articolo 22. 3 del presente Regolamento.

Tutte le delibere prese dal Consiglio Direttivo, oltre che sul libro dei verbali, devono essere riportate sinteticamente in un apposito elenco e le stesse delibere, con opportuni omissis a discrezione del Consiglio Direttivo, devono essere trasmesse ai Referenti dei Comitati di Centro. Si specifica che gli omissis saranno applicati laddove possano essere lesi i diritti alla privacy o si rischi di compromettere l'esito di trattative economiche o politiche che il Consiglio Direttivo decida di intraprendere.

E' funzione del Tesoriere, tra l'altro, sovrintendere alla compilazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'Associazione, controfirmare le disposizioni del Presidente in materia di movimenti finanziari prese nel rispetto dello Statuto Associativo, controllare i giustificativi contabili e procedere alle verifiche finanziarie che riterrà opportune.

E' funzione del Segretario curare diligentemente, con l'eventuale aiuto di idoneo collaboratore, la tenuta del libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, che devono essere firmati dal Segretario stesso, dal Tesoriere quando contengano deliberazioni di movimenti finanziari e dal Presidente. Il Segretario cura altresì l'organizzazione logistica e tecnica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve stabilire, qualora lo ritenga opportuno, le autonomie di spesa e/o di impegno di spesa determinandone l'importo singolo e il valore complessivo in un periodo temporale definito in relazione del budget di previsione.

Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle concernenti le persone; in tal caso il voto del Presidente, non essendo identificabile, non vale doppio come in caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese.

Qualora durante il mandato insorgessero motivi o conflitti interni che impedissero una proficua e serena attività associativa, il Consiglio Direttivo deve sottoporre la questione all'Assemblea appositamente convocata, mettendo anche a disposizione il mandato ricevuto.

12 – 2 RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora in adempimento dei compiti e delle mansioni a ciascuno di essi affidate, e nei limiti dei poteri, i Rappresentanti dell'Associazione commettano violazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, il debito per sanzioni conseguenti a tali violazioni, nonché le spese legali, gli oneri ancorché derivanti dall'esecuzione provvisoria, dai medesimi sostenuti, vengono assunti dall'Associazione, con rinuncia ad ogni azione di regresso anche per la parte non eccedente il limite previsto dall'art. 5, comma 2, del D.lgs 472/97, nelle ipotesi indicate al comma 1 dell'art. 11.

L'assunzione del debito vale esclusivamente nei casi in cui i precitati Rappresentanti dell'Associazione abbiano commesso la violazione senza dolo o colpa grave ed è in ogni caso esclusa qualora chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno dell'Associazione.

La gravità della colpa sarà valutata con riferimento alla definizione di cui al comma 3 art. 5 del citato decreto legislativo n. 472/97 e si intenderà provata o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio e dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari, o qualora la competente autorità giudiziaria si sia definitivamente pronunciata in tal senso.

In quest'ultima ipotesi, nelle more di giudizio, l'Associazione anticiperà, per conto di chi ha commesso la violazione, le somme provvisoriamente dovute alla P.A., salvo il diritto di regresso definitivamente accertata la gravità della colpa.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

ART. 14 DECADENZA DELLE CARICHE E SOSTITUZIONE

Si faccia riferimento agli articoli 7 bis. 3 e 7 bis. 4.

ART. 15 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato la prima volta su convocazione del Presidente del Collegio uscente, entro 20 giorni lavorativi dall'elezione, per ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere

cognizione dei procedimenti in corso e per eleggere il proprio Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunirà, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta di uno dei membri effettivi; è ammessa qualsiasi modalità di convocazione, purché concordata fra tutti i componenti.

Le sedute del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese ad eccezione di quella del Presidente.

Il Collegio, oltre a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, può essere incaricato dal Consiglio Direttivo di specifiche incombenze, purché compatibili con le proprie funzioni.

Qualora, nell'espletamento delle sue funzioni, compresa quella di cui al precedente capoverso, dovesse riscontrare irregolarità di gestione, il Collegio dei Revisori dei Conti deve tempestivamente informarne il Consiglio Direttivo, salvo che ciò non pregiudichi l'esito di eventuali accertamenti.

Anche il componente del Collegio dei Revisori dei Conti decade per gli stessi motivi previsti per le altre cariche sociali, salvo la cessazione della qualifica di Socio, in quanto requisito di eleggibilità non richiesto.

ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Proviviri si riunisce la prima volta, su convocazione del Presidente del Collegio uscente entro 20 giorni lavorativi dall'elezione per ricevere le consegne dal Collegio uscente, prendere cognizione dei procedimenti in corso e per eleggere il proprio Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza,

Il Collegio, in presenza di questioni da trattare, si riunisce secondo un calendario e modalità concordati collegialmente.

Le riunioni del Collegio sono convocate dal Presidente a mezzo lettera raccomandata inviata, anche tramite gli uffici dell'ANFFAS, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, in ogni caso la convocazione si intende fatta validamente qualora la data della riunione venga fissata nel corso della riunione precedente. In assenza di formale convocazione sono valide le riunioni e le deliberazioni assunte qualora sia presente la totalità dei Proviviri.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, può convocare direttamente il Collegio dei Proviviri.

Le sedute, coordinate dal Presidente, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei medesimi. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese fatto salvo quanto sopra espresso per l'elezione del Presidente.

Il ricorso al Collegio dei Proviviri, qualsiasi sia il ricorrente, va indirizzato in forma scritta al Presidente del Collegio motivandolo e documentandolo. Il ricorso deve essere inoltrato entro 60 giorni lavorativi, pena la decadenza, dal verificarsi del fatto oggetto della controversia o dell'avvenuta conoscenza dello stesso.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Collegio deve:

- a) consentire il più ampio contraddittorio delle parti;
- b) privilegiare la conciliazione tra le parti;
- c) redigere in forma scritta le dichiarazioni degli interessati, anche se fatte oralmente, facendole sottoscrivere dagli stessi;
- d) definire le pendenze in tempi brevi, in ogni caso entro 50 giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso. Il limite di 50 giorni lavorativi può essere prorogato solo nel caso in cui entro tale scadenza non sia stato possibile acquisire testimonianze, documenti o quant'altro determinante al giudizio in questione. Nel qual caso il Collegio dei Proviviri dovrà comunque esprimersi entro 30 giorni lavorativi dall'acquisizione di quanto richiesto;
- e) tenere un regolare registro sul quale annotare tutte le sentenze archiviando anche e ordinatamente tutta la relativa documentazione.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili ferma restando la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi previsti dal codice civile.

Le decisioni prese devono essere immediatamente comunicate al Consiglio Direttivo ed agli interessati mediante lettera A.R.

Il Consiglio Direttivo, presane conoscenza, deve immediatamente renderle esecutive e, laddove lo Statuto o il Regolamento Applicativo lo richiedano, deliberare in tal senso alla prima riunione utile.

ART. 17 bis COMITATI DI CENTRO

Vedi allegato A

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

ART. 18 BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

18 - 1 – BILANCIO PREVENTIVO

Il bilancio preventivo è il documento amministrativo di programmazione economica e finanziaria dell'Associazione per l'esercizio successivo alla sua redazione.

Il bilancio preventivo è redatto dal Tesoriere secondo lo schema tipo predisposto dal Consiglio Direttivo dell'ANFFAS Nazionale tenendo conto sia delle risultanze contabili del bilancio consuntivo dell'anno precedente e di quello ancora in corso di formazione, sia di altre variabili ragionevolmente prevedibili.

Obiettivo del bilancio preventivo è il raggiungimento del pareggio economico e finanziario fra i proventi e le spese di competenza dell'esercizio.

Tale documento è fatto proprio, con regolare deliberazione, dal Consiglio Direttivo e sottoposto per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

E' obbligo del Tesoriere integrare il bilancio preventivo con una relazione illustrativa. E' facoltà dell'Organo amministrativo di predisporre bilanci preventivi pluriennali.

18 - 2 – BILANCIO

Il bilancio è redatto dal Tesoriere nel rispetto della legge vigente.

Il bilancio deve essere in ogni modo redatto rispettando i principi di chiarezza e completezza al fine di rappresentare in modo trasparente, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione predisposta dal Consiglio Direttivo sulla gestione che diverrà parte integrante del medesimo da sottoporre all'Assemblea.

Tale documento è fatto proprio, con regolare deliberazione, dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea assieme ad apposita relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

18 - 3 – AVANZO DI GESTIONE

Quando il bilancio consuntivo presenta un avanzo di gestione, su proposta del Consiglio Direttivo, spetta all'Assemblea deliberare la sua destinazione.

L'avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente impegnato in una o più delle seguenti forme:

- a) per coprire eventuali disavanzi degli anni precedenti
- b) per altre iniziative comunque volte alla realizzazione delle attività istituzionali.

18 - 4 – DISAVANZO DI GESTIONE

Se in conseguenza di eventi imprevisti o imprevedibili dal bilancio consuntivo emergesse un disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio Direttivo e con parere in merito contenuto nell'apposita relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, spetta all'Assemblea deliberare la sua copertura, utilizzando le risorse patrimoniali e finanziarie dell'Associazione.

ART. 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 20 SCIOGLIMENTO.

ART. 21 NORME DI RINVIO

ART. 22 NORME GENERALI

22 – 1 – MANDATO

Ogni mandato elettivo si considera decaduto alla scadenza del quadriennio o alla caduta del Consiglio Direttivo secondo le norme dell'art. 7 bis 4 punto c.

22 – 2 – INTERIM

Tutti gli organi elettivi e tutti gli incarichi perdureranno, solo per l'ordinaria amministrazione, per il periodo intercorrente tra la scadenza del mandato e l'insediamento dei nuovi Organi.

22 – 3 – PARITÀ NELLE VOTAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Se, nel caso di votazioni, si dovesse determinare situazione di parità per più di cinque volte consecutive, l'argomento sarà momentaneamente sospeso per essere oggetto di discussione e votazione alla prima riunione successiva.

22 – 4 – VERBALI

Per ogni Assemblea o riunione che si svolga all'interno dell'Associazione, dovrà essere redatto un verbale che dovrà contenere ora e luogo della riunione, verifica di corretta convocazione, nome (ad eccezione fatta per le Assemblee dei Soci i cui nominativi appaiono in apposito elenco) e numero dei partecipanti, ordine del giorno, interventi salienti, deliberazioni assunte, specificandone le maggioranze, qualsiasi dichiarazione i partecipanti volessero far trascrivere e quant'altro possa essere ritenuto utile.

Il verbale deve essere redatto dal Segretario e controfirmato dal Segretario e dal Presidente; laddove non sia prevista la funzione di Segretario, solo dal Presidente. Tutti i verbali devono essere trasmessi al Consiglio Direttivo.

ART. 23 NORME TRANSITORIE

23 – 1 – ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore del presente Regolamento Applicativo è fissata al giorno successivo di quello di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

23 – 2 – INIZIO DEL PRIMO MANDATO

A far tempo dal 14 febbraio 2002, data di costituzione dell'Associazione A.N.F.F.A.S. ONLUS di Genova, decorreranno i termini di non rinnovabilità delle cariche sociali statutariamente previsti in relazione al numero massimo di mandati esercitabili.

23 – 3 ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE

Tutte le anzianità di iscrizione associativa previste a qualunque titolo nel presente regolamento applicativo, sono da considerarsi come la somma degli anni di iscrizione alla ex Sezione di Genova e quelli di iscrizione all'attuale Associazione ANFFAS ONLUS di Genova.

ALLEGATO A AL REGOLAMENTO APPLICATIVO

COMITATI DI CENTRO

ELEGGIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ. INCOMPATIBILITÀ. DECADENZA E SOSPENSIONE. SOSTITUZIONE. GRATUITA' DELLE CARICHE. CANDIDATURE

Si faccia riferimento all'art. 7 bis del Regolamento Applicativo.

COMPOSIZIONE - INSEDIAMENTO

Il Comitato di Centro uscente convoca la riunione dei Soci della struttura socio riabilitativa per l'elezione del nuovo Comitato di Centro.

Ogni Comitato di Centro sarà formato da tre a cinque Membri eletti fra i Soci i cui parenti o tutelati frequentino la struttura socio riabilitativa in questione.

Sarà la riunione dei Soci della struttura socio riabilitativa interessata a stabilire il numero dei componenti il corrispettivo Comitato nei limiti prefissati dal comma precedente.

Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle concernenti le persone; le deleghe non sono ammesse.

La durata del mandato del Comitato di Centro è stabilita dal disposto combinato dell'art. 7 bis dello Statuto e articoli 22 e 23 del Regolamento Applicativo.

FUNZIONAMENTO

Ogni Comitato di Centro nomina nel proprio seno un Referente con funzioni di coordinamento del Comitato stesso e, se del caso, un Segretario.

Il Comitato di Centro si riunisce a seguito di convocazione fatta dal Referente o dalla maggioranza dei componenti il Comitato stesso.

La riunione dei Soci della struttura socio riabilitativa viene indetta dal Comitato di Centro su decisione presa a maggioranza o, su motivata richiesta al Consiglio Direttivo, dal 30% dei Soci appartenenti alla corrispondente struttura socio riabilitativa.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere inviata al Consiglio Direttivo almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, da concordarsi preventivamente con la Segreteria Tecnica; la riunione si terrà presso la struttura socio riabilitativa di appartenenza o, su richiesta al Consiglio Direttivo, in altro luogo. Alla riunione del Comitato di Centro e a quella dei Soci componenti la struttura socio riabilitativa possono intervenire i Membri del Consiglio Direttivo, eventualmente coadiuvati dal personale dipendente dell'Associazione.

COMPITI E FINALITÀ

Il Comitato di Centro è autonomo sotto l'aspetto finanziario.

Compito principale del Comitato di Centro è quello di seguire il funzionamento dei vari servizi della propria struttura socio riabilitativa segnalando al Coordinatore di Centro e ai Membri del Consiglio Direttivo preposti, eventuali disservizi o formulando proposte migliorative.

Il Comitato di Centro deve essere periodicamente informato dal Coordinatore sulla programmazione delle varie attività e relazionato su eventuali variazioni della stessa.

Il Comitato di Centro ha la possibilità di visitare, assieme al Coordinatore, la propria struttura socio riabilitativa, onde poter prendere visione e fornire il proprio contributo alle attività svolte, senza peraltro creare interferenze con il regolare andamento della vita della struttura stessa.

Il Comitato, nell'espletare le sue funzioni, non dovrà mai far riferimento al personale della struttura al di fuori del Coordinatore.

Tra i precisi compiti del Comitato di Centro è quella di coadiuvare il Consiglio Direttivo nel perseguire le finalità dell'Associazione, trasmettendo ai Soci della propria struttura socio riabilitativa tutte le informazioni ricevute dal Consiglio Direttivo in ordine a problemi di carattere politico, sociale, amministrativo, gestionale, economico e quant'altro riguardi l'Associazione.

Il Comitato di Centro può sensibilizzare i Soci affinché vi sia una frequenza assidua alla struttura socio riabilitativa da parte delle persone disabili.

Il Comitato di Centro ha il compito, inoltre, di incentivare il volontariato, stimolare i Soci a partecipare ed a organizzare momenti di socializzazione che esulino dalle normali attività della struttura socio riabilitativa anche durante i fine settimana (gite, manifestazioni, etc.).

RIUNIONI DEI COMITATI DI CENTRO

Il Responsabile del Comitato di Centro potrà essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo qualora l'ordine del giorno preveda argomenti di particolare interesse per la struttura socio riabilitativa di pertinenza o di particolare interesse per l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nella risoluzione di particolari problemi della vita della struttura socio riabilitativa o dell'Associazione, potrà avvalersi delle valutazioni espresse dai Comitati di Centro.

Al fine di affrontare problemi di carattere generale, il Consiglio Direttivo stabilirà un rapporto costante fra Consiglio e Comitati anche indicando periodiche riunioni a scadenza stabilita. Sarà nominato un Referente dei Comitati che assolverà anche alle mansioni di Segretario. I Referenti dei Comitati possono indire una riunione di tutti i Comitati alla quale potranno essere presenti i Membri del Consiglio Direttivo. La data sarà concordata con la Segreteria Tecnica e l'ordine del giorno, prima, ed il verbale, poi, dovranno pervenire al Consiglio Direttivo.